



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 58 del 06 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Integrazioni allegato A Ordinanza n. 55/2020**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;

VISTI in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO altresì che la previsione di cui all’art. 1 comma 1 lettera h) del DPCM del 17 maggio 2020, per come attuata con Ordinanza n. 43/2020, aveva fissato a tutto il 14 giugno 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, inclusi gli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta alle

Regioni fissare le misure da adottarsi ai fini della ripresa di dette attività;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 "Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie", l'Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020 "Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2" e l'Ordinanza n. 55 del 16 luglio 2020 "Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020";

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro, l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190, hanno stabilito - nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 - che continua ad applicarsi per non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, il DPCM 14 luglio 2020, pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 14 luglio 2020;
- i Report settimanali del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e, da ultimo, il report n. 10 riferito alla settimana 13 luglio - 19 luglio, hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso;
- dal monitoraggio realizzato dal competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell'andamento epidemiologico regionale, che registra casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni;

DATO ATTO che:

- dal combinato disposto delle previsioni fissate dal Decreto Legge n. 83/2020 con il DPCM 14 luglio 2020, le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 sono prorogate a tutto il 9 agosto 2020, unitamente a quanto previsto negli allegati 1 e 2 che avevano sostituito gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020;
- l'allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 che ha fatto proprio il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09 luglio 2020 circa le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", deve ritenersi confermato e le misure ivi contenute pienamente applicabili nei settori di riferimento, per come integrati nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO NECESSARIO

-garantire lo svolgimento delle attività Economiche, Produttive e Ricreative confermando e prorogando le misure fissate nella Ordinanza n. 55/2020, integrando tale provvedimento con quanto previsto in allegato 1 alla presente Ordinanza, al fine di definire gli indirizzi per la messa in esercizio in sicurezza degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;

-mantenere, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione alle attività consentite, adottando strategie preventive atte a scongiurare l'instaurarsi di potenziali contagi;

-ribadire la necessità per tutti i cittadini, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano;

PRESO ATTO che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1 comma 5 del Decreto legge n. 83/2020 in combinato disposto con il DPCM 14 luglio 2020 e con il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, gli allegati dall'8 al 16 al DPCM 11 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, con decorrenza immediata **sono adottate le**

seguenti misure:

1. L'allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 che ha fatto proprio il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09 luglio 2020 circa le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", deve ritenersi confermato e le misure ivi contenute pienamente applicabili nei settori di riferimento, per come integrati nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, contenente gli indirizzi per la messa in esercizio in sicurezza degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.
2. Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall'8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come modificati dall'art. 1 comma 2 del DPCM 14 luglio 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.
3. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
4. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
7. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
8. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 14 luglio 2020 e nel DPCM 11 giugno 2020, nelle parti non espressamente modificate.

9. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
10. Le disposizioni fissate nella presente Ordinanza saranno oggetto di eventuale aggiornamento a seguito dell'emanazione dei provvedimenti indicati nel DL n. 83/2020. La presente Ordinanza potrà inoltre essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali, ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)



Regione Calabria

ALLEGATO 1

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Integrazione alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020

Le schede tecniche in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 sono integrate dalla seguente:

IMPIANTI A FUNE E DI RISALITA AD USO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO

Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico; ove sia necessario uno sportello adottare misure per evitare le code e assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale, privilegiare il pagamento con moneta elettronica e assicurare adeguata protezione del personale addetto.

È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso all'impianto di trasporto; non saranno ammessi soggetti con temperatura superiore ai 37,5°C o che manifestano sintomi respiratori (tosse, starnuti, ecc.). Dovrà essere garantita l'immediata segnalazione alle Aziende Sanitarie Provinciali della presenza di persone sintomatiche.

Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli utenti.

Negli uffici/locali di attesa o di transito/aree all'aperto evitare assembramento degli utenti, predisponendo percorsi guida con distanziamento, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra personale addetto agli impianti e gli utenti e tra utente e utente; devono essere previsti percorsi di entrata e uscita in maniera tale da evitare incroci di traffico pedonale.

L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piano d'appoggio, corrimano, pulsanti, maniglie ecc.); ove tali attività non siano possibili a seguito di ogni utilizzo, dovrà essere previsto l'obbligo di guanti.

Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche (esempio plexiglas) adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali/cabine, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:

- Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

Altre Indicazioni

Utilizzo Impianti trasporto:

• Gli impianti a veicoli aperti non subiscono alcuna penalizzazione alla portata estiva (fare riferimento ai regolamenti di esercizio), l'utilizzo della mascherina è facoltativo in base alle disposizioni vigenti per le persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto salvo non sia ottemperato il rispetto del distanziamento fisico;

- Le cabine chiuse devono essere areate sia nel corso del trasporto di passeggeri che quando vuote. Nel caso di cabine con vetturino, questi deve essere adeguatamente protetto (per esempio, con idoneo separatore in plexiglass o indossando idonei DPI); l'utilizzo della mascherina è facoltativo in base alle disposizioni vigenti per le persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; è obbligatorio in tutti gli altri casi fatto salvo non sia ottemperato il rispetto del distanziamento fisico;
 - Negli impianti a veicoli chiusi si prescrive l'obbligo di tenere i finestrini dei veicoli aperti in maniera da garantire il ricircolo dell'aria;
 - Nel caso in cui l'operatore debba aiutare/accompagnare gli utenti nelle fasi di salita e discesa, dovrà indossare mascherine del tipo FFP2 con filtro oppure FFP3 che garantiscano la protezione dell'operatore stesso;
 - Gli operatori a servizio dell'impianto dovranno indossare i guanti in lattice, ogni qualvolta si interviene in aiuto di un utente e/o vi è un contatto anche accidentale con lo stesso sarà obbligo di igienizzare i guanti con apposito gel oppure sostituire i guanti;
 - Durante le eventuali operazioni di soccorso in linea dovranno essere disponibili agli operatori delle mascherine da far indossare agli utenti da soccorrere, tale disponibilità sarà garantita dalle società esercenti;
 - I veicoli andranno igienizzati al termine di ogni servizio, giornaliero o intra giornaliero, mediante spruzzatore e apposito prodotto igienizzante;
 - All'ingresso di ogni impianto sarà disponibile un gel igienizzante per le mani da far utilizzare agli utenti prima dell'imbarco;
 - Le normali operazioni di carico e scarico delle biciclette/bob sono eseguite dal personale operante, si prescrive l'obbligo dei guanti personali per l'esecuzione di suddette operazioni;
 - La bicicletta dovrà essere lasciata in apposito spazio dall'utente e l'operatore dovrà prendere il mezzo solamente quando l'utente sarà ad una distanza di almeno 2 metri dalla bici;
 - Le biciclette a noleggio da parte della società dovranno essere igienizzate tra un noleggio e l'altro e pulite con idoneo fucile ad acqua (pulivapor);
 - Tutti le biciclette a noleggio utilizzate ed i fun-bob dovranno essere igienizzati giornalmente. Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce se disponibili.
- Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:
- Circolare Ministero della Salute n.0017644 del 22/05/2020 - Oggetto: Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
 - rapporto ISS COVID-19 n.25-2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020"
 - rapporto ISS COVID-19 n.19-2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
 - Rapporto ISS COVID-19 n.5-2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2"
 - rapporto ISS COVID-19 n.3-2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2"
 - rapporto ISS COVID-19 n.21-2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzate durante la pandemia COVID-19".